

COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO
CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

REGOLAMENTO PER L'USO DEL
DEMANIO MARITTIMO

Titolo I
Concessioni demaniali marittime

Capo I
Oggetto della concessione

Articolo 1
Attività soggette a concessione

1. La concessione demaniale marittima consente l'occupazione e l'uso anche esclusivo di zone di spiaggia o di mare (art. 36 cod. nav.).
2. Vi è occupazione quando è impedita o limitata l'utilizzazione libera e gratuita di chiunque, anche con scritte o comportamenti che inducono a ritenere riservato l'uso del bene (art. 1161 cod. nav.).
3. L'uso è esclusivo quando è riservato a soggetti determinati o dai medesimi è consentito o vietato.

Articolo 2
Scopo della concessione

1. L'occupazione e l'uso esclusivo sono consentiti per lo scopo indicato nell'atto di concessione (art. 47 cod. nav.; art. 24 reg. cod. nav.).
2. Lo scopo indicato nell'atto di concessione individua il tipo di attività consentita e gli eventuali fini di beneficenza o di pubblico interesse (art. 39, comma 2, cod. nav.).

Articolo 3
Compatibilità della concessione con il pubblico uso

1. La compatibilità della concessione con il pubblico uso è assicurata dalla previsione del piano particolareggiato dell'arenile.
2. La concessione può essere rilasciata solo se è prevista nel piano particolareggiato dell'arenile, quando lo scopo consiste nell'esercizio delle attività previste dall'art. 01 del d.l. n. 400/93, conv. in l. n. 494/93, anche da parte di soggetti del Terzo Settore.

Capo II
Obblighi generali derivanti dalla concessione

Articolo 4
Aree libere e servizi di uso comune

1. La concessione obbliga alla prestazione di servizi ad uso comune, anche quando gli stessi devono essere svolti al di fuori dell'area occupata o in uso esclusivo, secondo le previsioni e nei limiti del piano particolareggiato dell'arenile o del titolo (art. 23 reg. cod. nav.).
2. Sono ad uso comune i servizi quali il salvataggio, il primo soccorso, la pulizia, la realizzazione e manutenzione di aree, opere e manufatti, diretti gratuitamente a favore di chiunque.
3. I poteri di vigilanza attribuiti al concessionario, per garantire la manutenzione di beni ed assicurare i servizi comuni, sono contemplati nelle condizioni speciali dell'atto di concessione.
4. Sono considerate libere le aree che chiunque può utilizzare liberamente e gratuitamente, anche quando siano realizzate opere e manufatti per cui è assicurato lo stesso uso.
5. La concessione non attribuisce al concessionario alcuna ragione di preferenza per l'uso di tali aree libere (art. 29 reg. cod. nav.).

6. Le aree libere, anche se previste all'interno dei settori programmati per le attività soggette a concessione, devono essere adeguatamente pubblicizzate.

Articolo 5 **Settori per attività soggette a concessione**

1. Quando è prevista, ai fini del rilascio o del mantenimento della concessione, l'elaborazione di un progetto unitario per l'attuazione del settore, gli interessati regolano i loro reciproci rapporti in modo da rendere possibile l'esercizio della concessione in conformità al piano particolareggiato dell'arenile.
2. In ogni caso, quando in uno stesso settore sono rilasciate più concessioni, per gli scopi indicati al comma 2 dell'articolo 3, tutti i concessionari sono tenuti ad assicurare pro quota i servizi di uso comune.
3. In assenza di accordo, i criteri per la ripartizione degli oneri per i servizi di uso comune sono stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale ed improntati al principio solidaristico di equa ripartizione, anche in ragione degli scopi delle concessioni, di oneri e vantaggi.

Articolo 6 **Prescrizioni minime per i servizi di salvataggio e di primo soccorso**

1. I servizi di assistenza e di primo soccorso devono essere organizzati e svolti secondo la migliore esperienza in modo da prevenire pericoli e garantire la sicurezza delle persone, nel rispetto della normativa vigente in materia.
2. I servizi di salvataggio e primo soccorso possono essere esercitati singolarmente da ciascun concessionario, collettivamente e tramite imprese idonee.
3. I servizi di salvataggio e di primo soccorso devono essere garantiti secondo gli standard già assicurati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e, salva espressa dispensa finalizzata a maggior efficienza del servizio complessivo, secondo le prescrizioni generali dettate dall'Autorità competente.

Articolo 7 **Prescrizioni minime per la sicurezza della balneazione**

1. I concessionari in materia di sicurezza balneare devono attenersi e porre in essere tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente e dalle ordinanze emesse dalle Autorità competenti.
2. L'ubicazione ed il numero dei corridoi di lancio previsti dal piano particolareggiato dell'arenile dovranno essere posizionati nel rispetto della normativa vigente e delle ordinanze delle Autorità competenti. Potranno essere posizionati ulteriori corridoi di lancio in corrispondenza delle attività ludico-diportistiche autorizzate che lo richiedano.
3. Qualora il concessionario, al di fuori della stagione balneare nei casi previsti e autorizzati, offra servizi in spiaggia inerenti attività balneari, lo stesso deve adottare i medesimi presidi di sicurezza previsti per la stagione balneare dalle ordinanze e dalla vigente normativa e darne preventiva comunicazione scritta all'Autorità marittima competente e al Comune, salvo che non sia debitamente segnalato il divieto di balneazione.

Articolo 8 **Prescrizioni minime per la manutenzione dell'arenile**

1. La manutenzione, l'igiene, la sicurezza, la pulizia e la realizzazione, in conformità al piano particolareggiato dell'arenile vigente, di manufatti devono essere assicurati nel rispetto delle norme di volta in volta vigenti.
2. Deve essere esposta copia del presente regolamento per estratto delle norme relative ai divieti generali e alle attività soggette ad autorizzazione e delle tariffe del complesso balneare.
3. Gli accessi alla spiaggia devono essere conformi alla normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche.

Capo III
Titolo di concessione

Articolo 9
Contenuto dell'atto di concessione.

1. Nell'atto di concessione devono essere indicati (art. 19 reg. cod. nav.):
 - i dati del concessionario;
 - il domicilio eletto per le notifiche degli atti relativi al rapporto concessorio;
 - l'ubicazione, l'estensione e i confini del bene oggetto di concessione, nonché i dati catastali;
 - lo scopo;
 - la misura esatta dell'occupazione suddivisa in area scoperta, area coperta da impianti di facile e di difficile rimozione e delle pertinenze demaniali marittime;
 - la data di inizio e la durata;
 - le modalità di esercizio della concessione;
 - il canone, la scadenza nonché il numero di ratei del canone il cui omesso pagamento importi la decadenza della concessione a termini dell'articolo 47 del cod. nav.;
 - la cauzione o la garanzia fideiussoria;
 - gli obblighi e le condizioni generali e particolari alle quali è sottoposta la concessione, comprese quelle che sono state oggetto di valutazione in sede di procedura selettiva;
 - l'impegno del concessionario a sottostare alle condizioni previste nell'atto e nel presente regolamento.
2. Al titolo concessorio deve essere allegata la documentazione prevista dall'allegato S/2 della l.r.v. n. 33/2002 e/o, comunque, la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia anche sopravvenuta.
3. Gli obblighi e le condizioni generali previsti dalla legislazione statale e regionale vigente, dal presente regolamento, da altri regolamenti comunali, da ordinanze o regolamenti di altre Autorità e dal piano particolareggiato dell'arenile con riguardo al settore nel quale l'attività è esercitata si intendono inseriti nel titolo anche se non sono espressamente richiamati.
4. Le eventuali condizioni speciali devono essere precisate e sottoscritte per accettazione dal concessionario.
5. La rappresentazione planimetrica deve indicare distintamente l'area occupata per l'esercizio dell'attività, rispetto alle aree libere o destinate a servizi di uso comune, comprese nel settore, che il concessionario è obbligato a garantire.

Articolo 10
Garanzie

1. La garanzia per l'osservanza degli obblighi derivanti dalla concessione, prevista dall'art. 50 della l.r.v. n. 33/2002, dall'art. 17 del reg. cod. nav. e/o dalla normativa sopravvenuta, è sempre obbligatoria ed è costituita tramite deposito cauzionale o garanzia fideiussoria da effettuarsi prima del rilascio dell'atto concessorio.
2. La garanzia deve essere prestata in relazione a tutti gli obblighi derivanti dalla concessione demaniale marittima compresi gli obblighi realizzativi imposti dal piano particolareggiato dell'arenile o da altri strumenti urbanistici.
3. La costituzione di valida ed efficace garanzia è condizione per il rilascio della concessione demaniale, nonché causa di decadenza qualora nel corso di vigenza della concessione la garanzia per qualsivoglia motivo perda efficacia/validità e non venga ricostituita e/o integrata.
4. Il Comune può richiedere che la garanzia venga integrata anche nel caso in cui l'importo garantito, per gli aumenti del canone e dei prezzi in generale, non sia più adeguato a coprire l'oggetto della polizza stessa.
5. L'ammontare della garanzia è pari al doppio del canone annuo. L'importo della garanzia è aumentato qualora lo stesso non sia sufficiente ad assicurare la copertura:
 - a) del valore delle opere incamerate/incamerabili qualora insistenti nell'area concessionata o qualora sia prevista la loro realizzazione a tutela degli eventuali danni subiti, dei costi di manutenzione per il mantenimento delle stesse e per il loro adeguamento alla normativa vigente a cui il concessionario è tenuto;

- b) del costo per l'eventuale demolizione delle opere di facile/difficile rimozione qualora realizzate o insistenti sull'area in concessione e per lo sgombero coattivo dell'area medesima nonché di ogni ulteriore danno conseguente.
6. L'Amministrazione in caso di inadempienza da parte del concessionario, nel rispetto delle garanzie partecipative di cui agli artt. 7 e ss. della legge n. 241/1990, può incamerare/escutere a prima richiesta, in tutto o in parte, salvo conguaglio o maggior credito comunale, la garanzia e ciò anche nel caso in cui l'amministrazione non si avvalga della facoltà di dichiarare la decadenza della concessione, restando il concessionario tenuto a reintegrare la garanzia.
7. E' sempre fatta salva, in caso di inadempienza, la potestà di dichiarare la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 47 del cod. nav..

Articolo 11 **Condizioni della garanzia fideiussoria**

1. La garanzia fideiussoria di cui all'articolo 10 può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del d.lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del d.lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
2. La garanzia fideiussoria deve risultare da atto scritto e contenere le seguenti condizioni particolari:
- deve essere prestata in relazione a tutti gli obblighi derivanti al concessionario dalla concessione demaniale marittima anche per inadempienze verificatesi prima del periodo di validità della polizza purché l'amministrazione ne abbia avuta notizia durante la validità della polizza stessa e deve estendersi a tutti gli accessori del debito principale, nonché alle spese per la denuncia al fideiussore della causa promossa contro il debitore principale e alle spese successive;
 - la garanzia deve essere prestata per tutta la durata della concessione e deve restare valida ed efficace fino allo svincolo da parte dell'Amministrazione comunale o fino allo svincolo che avverrà automaticamente, senza necessità di alcun atto da parte dell'Amministrazione comunale, decorsi sei mesi dalla cessazione per qualsivoglia ragione - come a titolo esemplificativo scadenza del termine, decadenza e revoca - della concessione o decorsi sei mesi dal mancato rinnovo/revoca della garanzia nel caso previsto al punto successivo;
 - qualora la garanzia sia prestata per un periodo inferiore la stessa deve prevedere il rinnovo automatico. La garanzia comunque non può essere prestata per un periodo inferiore ai due anni, salvo concessioni di durata minore. Il mancato rinnovo e/o la volontà del garante di procedere alla revoca deve essere comunicato al Comune almeno sei mesi prima della scadenza della garanzia fideiussoria e il concessionario deve presentare prima della scadenza altra idonea e valida polizza fideiussoria, pena la decadenza dalla concessione;
 - la garanzia deve contenere l'espressa rinuncia alle disposizioni di cui agli artt. 1955 e 1957 c.c.;
 - la garanzia deve prevedere l'operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune e contenere la espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui al comma 2 dell'art. 1944 del codice civile, nonché l'obbligo del fideiussore ad anticipare le spese necessarie;
 - la garanzia deve prevedere la non opponibilità all'amministrazione del mancato o ritardato pagamento del premio o di supplementi di premio.

Capo IV
Procedura selettiva per l'affidamento di nuove concessioni

Articolo 12
Ambito di applicazione

1. Le presenti disposizioni si applicano all'affidamento delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, sportive e sociali e per specchio acqueo.

Art. 13
Principi e normativa applicabile

1. L'assegnazione di concessioni, indipendentemente dalla loro durata, e la modificazione del contenuto di concessioni già rilasciate avviene, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, imparzialità, parità di trattamento, proporzionalità, economicità, efficacia, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.
2. Obiettivo della procedura selettiva è individuare i soggetti più idonei, a garantire una gestione del bene demaniale che ne assicuri la fruibilità pubblica, nonché la migliore funzionalità e produttività per la finalità turistica, a pena di decadenza in caso di inadempimento, e che valorizzi anche le aree contigue e il sistema turistico-ricettivo locale, conformemente al principio che lo sviluppo deve essere sostenibile e deve salvaguardare le risorse ambientali e culturali del territorio.
3. La Giunta comunale individua, con proprio atto, i compendi/lotti da concessionare tramite procedure selettive, indicando le attività principali ivi esercitabili e fornendo eventualmente anche indicazioni circa la durata della concessione, e ciò al fine di perseguire il più proficuo utilizzo del demanio marittimo in conformità alle previsioni del piano particolareggiato dell'arenile e/o degli altri strumenti urbanistici, tenendo conto del complessivo sistema turistico-ricettivo della località di Bibione, della valorizzazione delle aree contigue l'arenile con esso funzionalmente connesse, della funzionalità e produttività delle aree demaniali ed eventualmente anche tenendo conto del dimensionamento delle concessioni storicamente esistenti.

Articolo 14
Indizione di procedura selettiva

1. La procedura per l'assegnazione in concessione di un'area demaniale concessionabile può prendere avvio su istanza di un operatore economico oppure d'ufficio su iniziativa dell'amministrazione comunale.
2. Il Comune provvede alla pubblicazione del bando nel caso di procedura avviata d'ufficio o alla pubblicazione di un avviso pubblico nel caso di procedura avviata a seguito di istanza di parte, nel quale si dà contezza della presentazione dell'istanza medesima.
3. Il bando o l'avviso pubblico dovrà essere pubblicato per almeno 30 giorni nell'albo pretorio informatico del Comune, nel sito del Comune, amministrazione trasparente, sezione bandi di gara e contratti e in una pagina "in evidenza" visibile a chi accede direttamente al sito e facilmente reperibile dai motori di ricerca, nonché, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, salvo quanto previsto dall'articolo 26. Il Comune può prevedere ulteriori strumenti di pubblicità, nel rispetto del principio generale di proporzionalità.
4. La documentazione integrale inerente la concessione è consultabile dagli interessati presso il Comune. Tutti gli atti e i documenti delle procedure selettive saranno pubblicati tenendo conto della necessità di tutelare la segretezza delle offerte. La pubblicazione di questi ultimi e dei verbali della procedura sarà differita alla conclusione della procedura selettiva.
5. Il bando e l'avviso pubblico devono indicare seguenti informazioni:
 - a. l'individuazione e la descrizione dello stato di fatto e di diritto dell'area da assegnare in concessione, incluse le eventuali pertinenze pubbliche e le altre opere non amovibili o amovibili insistenti sull'area, con l'informazione che il termine per la rimozione delle opere amovibili e di quelle inamovibili che lo Stato non incameri, potrà, a richiesta del concessionario, essere differito dal Comune oltre la scadenza della concessione fino ai 60 giorni successivi all'assegnazione della nuova concessione, a condizione che il concessionario uscente rilasci la garanzia fideiussoria di cui al successivo comma 6;

- b. lo scopo e l'oggetto della concessione,
 - c. la durata, parametrata anche agli investimenti;
 - d. il canone minimo nonché il numero di ratei del canone il cui omesso pagamento importi la decadenza della concessione;
 - e. le condizioni economiche e giuridiche della concessione e una relazione tecnico-illustrativa da cui risulti l'identificazione dell'area oggetto della concessione e degli immobili ivi insistenti, la situazione relativa al rispetto della normativa edilizia vigente, i vincoli di carattere territoriale, urbanistico, ambientale esistenti e ogni altra informazione utile che consenta agli operatori economici interessati di presentare una offerta che tenga conto esattamente del contesto di riferimento e che sia appropriata all'oggetto della concessione individuato e determinato nei documenti di gara;
 - f. i requisiti generali di ammissione e i requisiti speciali di selezione;
 - g. i criteri di valutazione delle offerte/istanze;
 - h. le modalità di accesso alla documentazione tecnica e di accesso ai luoghi;
 - i. le modalità per procedere ad eventuali aggiornamenti intermedi per le concessioni di maggiore durata;
 - j. l'invito a tutti coloro che possono avervi interesse a presentare entro 20 giorni decorrenti dal primo giorno di pubblicazione le osservazioni, ai sensi di quanto previsto dall' art. 18 del Reg. Cod. Nav., che il Comune ha l'obbligo di valutare dandone conto nella motivazione nel successivo atto della procedura selettiva;
 - k. modalità e termine, non inferiore a trenta giorni dalla pubblicazione del bando, per la presentazione delle domande o, in caso di pubblicazione dell'avviso pubblico, per la presentazione delle istanze concorrenti.
 - l. l'invito a presentare i modelli ministeriali per la richiesta di nuova concessione di cui al sistema informativo del demanio marittimo SID - Il Portale del Mare (DM Infrastrutture e Trasporti 10/02/2004) o ad altro analogo sistema informativo di rilevazione delle concessioni;
 - m. obbligo di presentare la documentazione prevista dall'allegato S/2 della l.r.v. n. 33/2002 per la domanda di nuove concessioni, e/o comunque la documentazione prevista dalle disposizioni legislative vigenti anche sopravvenute, nonché richiesta dal presente regolamento o dal bando/avviso pubblico;
 - n. ogni eventuale ulteriore elemento ritenuto utile in relazione alla tipologia di concessione da assegnare.
6. Nei documenti della procedura selettiva può essere prevista una cauzione provvisoria pari al 2% del canone complessivo presunto dovuto e una specifica polizza fideiussoria "a prima richiesta" a carico del concessionario uscente partecipante alla procedura selettiva a garanzia dell'obbligo di rimuovere tempestivamente opere insistenti del demanio marittimo, salvo quanto previsto al precedente comma 5 lettera a).
7. Il bando o l'avviso pubblico possono indicare altresì l'attività economica principale nonché le attività secondarie ai sensi dell'art. 31 per le quali è possibile richiedere l'affidamento a terzi.
8. La misura del canone minimo fissato nel bando o nell'avviso pubblico e l'imposta regionale sono determinati sulla base delle norme vigenti, con riferimento all'area occupata per l'esercizio dell'attività e per i servizi che non sono ad uso comune.
9. Qualora entro la scadenza del termine di cui al comma 5, lett. k) sia presentata una sola domanda in caso di bando o nessuna domanda in concorrenza rispetto all'istanza di parte che ha dato avvio alla procedura selettiva, il responsabile del procedimento, previa verifica della conformità al bando e alla regolamentazione vigente, darà corso al procedimento per l'assegnazione della concessione, fatta salva la possibilità di chiedere integrazioni, senza la necessità della nomina della commissione di cui all'art. 21 del presente Regolamento. Se, invece, entro i termini suddetti sono presentate più domande in caso di bando o anche solo una domanda in concorrenza in caso di avviso pubblico, il R.U.P. nomina la commissione di cui all'art. 21.

Art. 15

Contenuto delle istanze di parte

1. L'istanza proveniente da un operatore economico, tra cui anche il concessionario uscente, finalizzata a chiedere l'assegnazione di un'area demaniale marittima già concessionata, può essere presentata non prima dei 15 mesi antecedenti la scadenza della concessione in essere e fino a 3 mesi prima la scadenza medesima salvo diverso termine indicato dalla Giunta comunale e salvo che il Comune abbia già provveduto a pubblicare un bando per detta area. In queste ultime ipotesi la domanda sarà dichiarata irricevibile¹.

¹ Comma modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 68/31.07.2023.

2. L'istanza può essere presentata per l'assegnazione dei comparti/lotti come individuati dalla Giunta comunale ai sensi dell'art. 13, comma 3, del presente Regolamento; la richiesta di assegnazione di comparti/lotti differenti da quelli indicati dalla Giunta potrà essere ammessa solo previa valutazione positiva della Giunta Comunale.
3. L'istanza di parte deve essere presentata all'ufficio comunale competente mediante i modelli ministeriali relativi al sistema informativo del demanio marittimo SID - Il Portale del Mare (DM Infrastrutture e Trasporti 10/02/2004) o ad altro analogo sistema informativo di rilevazione delle concessioni e deve inoltre, a pena di irricevibilità/inammissibilità:
 - indicare il comparto/lotto per cui si presenta istanza tra quelli individuati dall'amministrazione comunale;
 - essere corredata della documentazione prevista dall'allegato S/2 della l.r.v. n. 33/2002, e/o comunque prevista dalle disposizioni legislative vigenti anche sopravvenute, dal presente regolamento, nonché dell'attestazione del versamento delle spese di istruttoria ai sensi dell'art. 11 reg. cod. nav. e dall'autocertificazione di possesso dei requisiti generali e speciali di cui all'articolo 16 del presente regolamento;
 - specificare gli elementi di conformità al piano particolareggiato dell'arenile e agli altri strumenti urbanistici vigenti, nonché la compatibilità con gli altri i vincoli di carattere territoriale, ambientale e paesaggistico;
 - indicare la misura del canone offerto, eventualmente anche in aumento rispetto al canone calcolato sulla base della normativa vigente, nonché la misura dell'imposta regionale, specificando la classificazione dell'area, l'area scoperta, l'area occupata con impianti di facile rimozione, l'area occupata con impianti di difficile rimozione, le pertinenze e gli elementi che danno titolo per eventuali riduzioni,
 - individuare le eventuali attività secondarie che il richiedente si riserva di affidare, previa autorizzazione comunale, a soggetti terzi;
 - determinare l'eventuale tetto massimo a prezzi dei servizi al pubblico;
 - contenere eventuale bozza di convenzione che accede alla concessione richiesta, recante specifica indicazione degli obblighi a carico dell'istante;
 - ogni eventuale ulteriore elemento ritenuto utile in relazione alla tipologia di concessione per la quale viene presentata l'istanza.
4. Il R.U.P, verificata la regolarità formale dell'istanza e salvo che la stessa non sia manifestamente irricevibile/inammissibile, dà avvio alla procedura di pubblicazione dell'avviso pubblico di cui al precedente art. 14.
5. Il R.U.P procede all'istruttoria delle domande ai sensi della l. 241/1990.

Art. 16

Requisiti generali e speciali per la partecipazione alle procedure selettive e per la presentazione delle istanze

1. Possono partecipare alle procedure selettive e presentare domanda i soggetti in possesso dei requisiti soggettivi necessari per rendersi titolari di rapporti contrattuali o di concessione con la pubblica amministrazione previsti dalla legge.
2. I soggetti di cui al comma 1 dovranno dichiarare:
 - il possesso dei requisiti generali di cui al comma 1 con particolare riferimento a quanto previsto dalla normativa in materia di contratti pubblici e concessioni;
 - di non aver omesso il pagamento dei canoni o delle indennità o delle imposte per pregresse utilizzazioni o occupazioni anche abusive/difformi di aree demaniali marittime, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sia stabilito;
 - di non avere altre pendenze di carattere tributario e/o patrimoniale con il Comune di San Michele al Tagliamento.
3. Per la partecipazione alla procedura selettiva è richiesto, inoltre, il possesso dei requisiti concernenti l'idoneità professionale, la capacità tecnica e professionale e la capacità economica e finanziaria dell'operatore.
4. I requisiti e le capacità indicati nel bando o nell'avviso pubblico devono essere attinenti e proporzionati rispetto all'oggetto della procedura selettiva, all'estensione della concessione e alla sua durata.
5. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di idoneità è richiesta:
 - a. l'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura, oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto delle diverse

- attività principali esercitabili nell'area demaniale marittima oggetto di concessione, o documentazione equivalente per i soggetti stabiliti in altro Stato Membro dell'Unione Europea;
- b. l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, o ad analogo Registro regionale, o attestazione di situazione equivalente per soggetti stabiliti in altri Paesi dell'Unione Europea, in alternativa al requisito di cui al punto a).
6. Sono requisiti di capacità tecnica e professionale il possesso delle risorse umane, tecniche e l'esperienza necessaria a gestire proficuamente l'area in concessione con gli standard qualitativi richiesti per tutta la durata della concessione. A tal fine può motivatamente essere richiesta la dimostrazione, anche tramite autocertificazione, di una determinata esperienza professionale nel settore della gestione del demanio marittimo o in settori affini e/o complementari; può altresì essere motivatamente richiesta la dimostrazione della conoscenza della realtà locale e delle sue peculiarità, a condizione che ciò non costituisca ostacolo alla partecipazione di operatori provenienti da contesti territoriali diversi.
7. Sono requisiti di capacità economica e finanziaria possedere un fatturato minimo annuo, nonché un determinato fatturato minimo nel settore della gestione del demanio marittimo o in settore affine/complementare a quello principale oggetto di concessione. Il fatturato minimo richiesto deve in ogni caso essere tale da non restringere eccessivamente il numero di potenziali partecipanti e deve essere proporzionato all'estensione e alle caratteristiche dell'area da affidare in concessione.
8. La procedura selettiva potrà comunque prevedere altri requisiti speciali in relazione alla specificità di singole concessioni secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza e comunque in maniera tale da non precludere l'accesso al settore di nuovi operatori.

Art. 17

Condizioni di ammissibilità delle proposte tecniche

1. Costituiscono condizioni generali di ammissibilità dell'offerta tecnica a corredo dell'istanza/manifestazione di interesse/offerta, e che devono risultare da una relazione tecnico-illustrativa di un tecnico abilitato:
- a) la compatibilità generale della proposta con il complesso dei vincoli di carattere territoriale, urbanistico, ambientale e paesaggistico;
- b) la compatibilità specifica della proposta relativamente a:
- elementi strutturali (con riferimento alla precarietà o meno degli impianti e alla qualità dei manufatti);
 - aspetti igienico-sanitari (collegamento alle reti tecnologiche e modalità di scarico);
 - accessibilità ai parcheggi;
 - rispetto della normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche e adozione di misure appropriate per agevolare o migliorare l'accessibilità ai portatori di handicap;
 - dinamica evolutiva del paesaggio tenuto conto dei processi naturali in corso che incidono sullo stato dei luoghi;
 - rispetto normativa T.U.L.P.S. qualora prevista.

Articolo 18

Pareri di altre autorità

1. Sia in caso di avvio della procedura selettiva su istanza di parte che su iniziativa del Comune, prima del rilascio del titolo concessorio devono essere acquisiti i pareri previsti dalla normativa vigente e comunque del Genio Civile, dell'Agenzia del Demanio, della Capitaneria di Porto e della Regione Veneto e di ogni altro Ente/Autorità titolare di interessi in relazione al bene e al territorio oggetto di concessione, ciascuno per il proprio ambito di competenza.
2. Nella richiesta di parere deve essere precisato che in assenza di risposta entro trenta giorni il parere stesso si intende favorevole e comunque il Comune procede senza ulteriori dilazioni non oltre il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta del parere.

Articolo 19

Conferenza di servizi

1. Ai fini di acquisire i necessari pareri previsti dalla normativa vigente, il Comune può indire la conferenza dei servizi ai sensi degli artt. 14 e ss della l. n. 241/1990 s.m.i..
2. Quando viene indetta la conferenza dei servizi, ai sensi e per gli effetti degli articoli 14 e seguenti della l. n. 241/1990 s.m.i., devono essere convocate anche le amministrazioni competenti ad adottare i provvedimenti successivi al rilascio della concessione.
3. In rappresentanza dell'amministrazione comunale partecipa il dirigente dell'unità organizzativa preposta al demanio marittimo o altro soggetto da questi designato, dopo aver acquisito le valutazioni degli uffici comunali competenti.

Articolo 20

Criteri di valutazione delle offerte

1. Le offerte sono valutate secondo i criteri e i punteggi fissati in conformità alla legislazione vigente e stabiliti nello schema allegato al presente regolamento secondo la tipologia di attività da svolgere nell'area demaniale marittima da concessionare. Il punteggio massimo attribuibile è pari a punti 100 (cento).
2. E' preferita l'offerta più vantaggiosa per il pubblico interesse avuto riguardo alle caratteristiche dell'intervento proposto, alle relative modalità di realizzazione, alle caratteristiche del soggetto proponente, alle modalità di fruizione delle strutture e degli impianti.
3. Sono valutate la tipologia e la qualità degli elementi strutturali previsti, l'attenzione per i profili igienico-sanitari e quelli attinenti alla sicurezza e alla vigilanza dell'arenile, l'accessibilità e l'inclusività del progetto.
4. Dal punto di vista economico-finanziario sono oggetto di valutazione gli investimenti proposti e l'ammontare del canone indicato.
5. Dal punto di vista tecnico-professionale sono oggetto di valutazione l'esperienza professionale nel settore della gestione del demanio marittimo, nel settore turistico-ricreativo o in settori affini, e il know-how in tal modo acquisito, al fine di garantire qualità e professionalità nell'accoglienza e nell'erogazione dei servizi.
6. Sono oggetto di valutazione la conoscenza della realtà territoriale e la capacità di interazione del progetto con il complessivo sistema turistico-ricettivo locale, con le sue peculiarità e con le sue linee di sviluppo, valorizzando le sinergie con il territorio e la promozione del miglioramento dell'offerta turistica complessiva dell'ambito, anche in relazione al tipo di utenza valutato per zone omogenee, di modo che il bene demaniale possa generare sul territorio effetti economici e sociali positivi.
7. Sono oggetto di valutazione la sostenibilità ambientale del progetto e la tutela degli ecosistemi, la previsione di interventi di ripascimento in caso di verificarsi di fenomeni erosivi, l'utilizzo di maestranze locali a salvaguardia dei livelli occupazionali e dello sviluppo dell'economia locale, la parità di genere, la partecipazione giovanile all'impresa, l'aver utilizzato nei cinque anni antecedenti l'avvio della procedura selettiva la concessione quale prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare anche tenendo conto della titolarità di altre concessioni e/o di altre attività di impresa, la programmazione di interventi aventi rilevanza sociale.
8. E' oggetto di valutazione l'incremento degli standard minimi come la qualità e densità degli ombrelloni, la tipologia di servizi igienici, i servizi di salvataggio e soccorso, i servizi medico-sanitari, i servizi ricreativi, le aree a gioco, le aree per sport, ecc.
9. Sono oggetto di valutazione gli investimenti di rilevante interesse pubblico da realizzare all'interno dell'area oggetto di concessione, in prossimità o al di fuori della stessa, purché collegati funzionalmente alla medesima e importanti per lo sviluppo del territorio e dell'economia locale. Si precisa che gli investimenti oggetto di valutazione di cui al periodo precedente sono diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti dall'allegato S/3, lettera e) bis, quarto capoverso, della legge regionale Veneto n. 33/2002. Sarà altresì valutata la sostenibilità finanziaria degli investimenti proposti, la quale sostenibilità dovrà essere comprovata da apposita asseverazione rilasciata da un professionista revisore legale, da una società di revisione o da un istituto di credito.

9. Le proposte, anche con riferimento alla durata della concessione in rapporto all'entità degli investimenti, saranno valutate in conformità ai principi di cui alla legge n. 118/2022, alla legge regionale del Veneto n. 33 del 2002 e/o comunque in conformità alla legislazione vigente anche sopravvenuta.

Articolo 21 Commissione

1. Salvo quanto previsto dall'art. 14, comma 9, decorso il termine per la presentazione delle istanze di cui all'art. 14, comma 5 lett. k), il R.U.P. nomina la commissione giudicatrice in un numero di tre componenti esperti nello specifico settore in cui si riferisce l'oggetto della concessione demaniale marittima per la valutazione delle istanze in concorrenza.
2. I commissari da nominare nelle procedure selettive dovranno essere individuati tra soggetti muniti di adeguato curriculum ed esperti nelle materie del settore tenuto conto della tipologia di concessione da rilasciare, nonché essere in possesso dei requisiti previsti per ricoprire l'incarico dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici.
3. Ai fini della individuazione dei commissari da nominare nelle procedure selettive, il Comune potrà avviare una manifestazione di interesse a cui potranno partecipare i soggetti muniti di adeguato curriculum ed esperti nel settore. I soggetti ammessi e ritenuti idonei verranno inseriti in una lista da cui il R.U.P. di volta in volta attingerà per la nomina dei componenti, secondo la specializzazione utile alla tipologia di concessione da rilasciare.

Articolo 22 Esiti procedura selettiva

1. La commissione formula la graduatoria sulla base dei criteri indicati all'art. 20 con l'attribuzione di un punteggio a ciascuna offerta, dopo aver escluso le offerte non ammissibili.
2. Il R.U.P., previa verifica dell'assenza di motivi di esclusione e del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale dichiarati in sede di domanda, dà tempestivamente comunicazione della graduatoria, unitamente ai verbali della procedura selettiva, a tutti i concorrenti.

Capo V Fase successiva alla procedura selettiva

Articolo 23 Istruttoria per il rilascio della concessione

1. Il R.U.P., terminata la procedura selettiva, avvia l'istruttoria per il rilascio della concessione che è sempre subordinato all'ottenimento dei pareri previsti dalla normativa vigente, nonché al rilascio dei titoli/autorizzazioni/nullaosta e in generale al rilascio dei provvedimenti necessari per l'esercizio dell'attività e la costruzione delle opere.
2. Il R.U.P. verifica, in relazione alla proposta presentata dal soggetto posizionatosi primo in graduatoria, che non vi siano cause ostative al rilascio degli eventuali ulteriori provvedimenti ai quali è subordinata l'esercizio dell'attività o la realizzazione delle opere. Verifica, altresì, che siano stati acquisiti tutti i pareri previsti dalla normativa vigente. A tal fine il R.U.P. si coordina con gli uffici competenti per il rilascio contestuale della concessione demaniale con gli altri titoli abilitativi e, se necessario, indice una conferenza dei servizi ai sensi degli artt. 14 e ss. della l. n. 241/1990 s.m.i. anche al fine di acquisire/integrare/modificare i previsti pareri.
3. Il R.U.P., dopo aver ottenuto i pareri positivi degli Enti e verificato che nulla osti al rilascio della concessione, invita il soggetto posizionatosi primo in graduatoria entro trenta giorni a:
 - a) presentare la garanzia a copertura degli obblighi derivanti dalla concessione, la ricevuta del pagamento della tassa di registrazione, dei diritti di istruttoria;
 - b) corrispondere il canone per la prima annualità; per le annualità successive il canone deve essere corrisposto entro i termini previsti dalla legge;
 - c) porre in essere ogni altro adempimento previsto dalla normativa vigente.

4. Se l'istruttoria si conclude positivamente, viene rilasciato il titolo concessorio, fermo restando l'applicazione della normativa vigente in materia di commercio, igiene e sanità pubblica, edilizia-urbanistica e T.U.L.P.S..
5. In caso di pareri negativi e/o di mancato rilascio dei titoli/autorizzazioni/nullaosta di cui ai commi precedenti e/o di omessa ottemperanza agli adempimenti posti a carico del soggetto primo in graduatoria entro il termine indicato, il R.U.P. non procede all'assegnazione a quest'ultimo della concessione, ma avvia l'istruttoria ai sensi del presente articolo nei confronti del soggetto utilmente collocato in graduatoria e fino all'esaurimento della stessa.
6. Il procedimento istruttorio si conclude nel termine di 90 (novanta) giorni dall'avvio di cui al comma 1 [45 (quarantacinque) giorni per pareri Enti, 30 (trenta) giorni produzione documentazione di cui al comma 3, 15 (quindici) giorni rilascio titolo concessorio].

Articolo 24 **Adempimenti successivi**

1. Qualora l'atto concessorio sia redatto in forma cartacea, il dirigente dell'Unità Organizzativa preposta al demanio marittimo sottoscrive lo stesso in duplice copia ed appone il visto alla documentazione allegata al titolo; qualora, invece, l'atto concessorio sia redatto in forma elettronica il dirigente dell'Unità Organizzativa preposta al demanio marittimo appone la firma digitale e lo invia tramite PEC al concessionario.
2. Il responsabile del procedimento cura la registrazione e l'iscrizione nel repertorio degli atti soggetti a registrazione e nel registro delle concessioni (art. 21 reg. cod. nav.).
3. L'originale dell'atto di concessione redatto in forma cartacea è custodito presso il Comune; l'atto concessorio redatto in forma elettronica è invece conservato digitalmente secondo la normativa vigente.

Articolo 25 **Immissione nel possesso dei beni oggetto di concessione**

1. Con il rilascio della concessione completa di tutta la documentazione, il concessionario viene immesso nel possesso dei beni ai sensi dell'art. 34 reg. cod. nav..
2. Nel caso in cui l'atto di concessione preveda la realizzazione di opere, anche di facile rimozione, eventuali varianti/modifiche delle stesse anche in fase di realizzazione devono essere espressamente autorizzate.

Capo V **Procedure semplificate**

Articolo 26 **Concessioni a procedura semplificata**

1. La Giunta può autorizzare gli uffici all'affidamento di aree concessionabili in via temporanea o stagionale di durata, in ogni caso, non superiore a 6 mesi qualora, per motivi contingenti, non vi sia il tempo utile per l'espletamento di una procedura selettiva ai sensi degli articoli 14 del presente Regolamento, anche per esigenze connesse all'afflusso di turisti o a improvvise mareggiate, o qualora siano in corso procedimenti di modifica degli strumenti pianificatori
2. In tali casi il Comune pubblica il bando o l'avviso pubblico di procedura selettiva sul proprio sito internet e in una pagina "in evidenza" visibile a chi accede direttamente al sito e facilmente reperibile dai motori di ricerca per un periodo di almeno 15 (quindici) giorni; il bando o l'avviso pubblico contiene l'individuazione dell'area concessionabile, con descrizione del relativo stato di fatto e di diritto, lo scopo della rilascianda concessione e la sua durata, nonché l'invito agli operatori economici a presentare le offerte o le istanze in concorrenza entro un termine non inferiore a 20 giorni decorrenti dal primo giorno di pubblicazione del bando o dell'avviso pubblico.
3. Il concessionario viene individuato in colui che ha presentato l'offerta/istanza in concorrenza economicamente più vantaggiosa, da determinarsi sulla base della sinergia con il territorio e l'economia locale e sulla base della misura del canone proposto.

4. La Giunta può autorizzare gli uffici alla pubblicazione dell'avviso pubblico o del bando solo sul proprio sito internet e in una pagina "in evidenza" visibile a chi accede direttamente al sito e facilmente reperibile dai motori di ricerca per un periodo di almeno 15 giorni nel caso in cui l'area concessionabile abbia, in ragione della sua estensione e della sua destinazione, scarsa rilevanza economica.
5. Gli uffici procedono analogamente a quanto previsto dal comma 4 in relazione alle aree da concessionare di modeste dimensioni, situate a ridosso della linea demaniale marittima, il cui uso sia collegato/connesso ad una attività principale svolta in area privata o sulle quali insistono opere che ricadono – a seguito della esatta individuazione della linea demaniale- per una quota parte anche in area privata. Si tratta di aree demaniali marittime che per la loro collocazione risultano di limitata utilizzazione e contendibilità (a titolo esemplificativo si tratta di aree demaniali pertinenziali rispetto alle contigue proprietà private, di aree necessarie per il mantenimento di tende e/o dehors per attività commerciali, per il mantenimento di tubazioni e/o reti di servizi). Dette aree sono individuate dalla Giunta con l'atto di cui all'art. 13, comma 3.

Articolo 27 **Occupazioni fino a 30 giorni**

1. Sono ammesse istanze volte all'occupazione di area demaniale marittima per l'esercizio di attività per un periodo non superiore a 30 giorni.
2. Le istanze devono essere presentate tramite modello D1 ministeriale, corredato da planimetria individuante l'area oggetto di richiesta e le eventuali opere facilmente amovibili, la cui facile rimovibilità e corrispondenza alla normativa di sicurezza devono essere attestate da tecnico iscritto all'albo. Deve essere altresì specificato il tipo di utilizzazione e il periodo di tempo in relazione al quale la domanda è stata formulata.
3. Le domande sono valutate nel termine di trenta giorni a seguito di sopralluogo e sentiti gli uffici competenti se necessario. La concorrenza è risolta in base alla priorità dell'istanza, salva la facoltà per il Comune di pubblicare entro il 30 aprile di ogni anno particolari condizioni di preferenza su determinate aree e termini per la presentazione delle relative istanze.
4. Il Dirigente dell'Unità Organizzativa preposta al demanio marittimo, previo introito del canone commisurato al tempo dell'occupazione, autorizza l'utilizzazione temporanea con l'indicazione di eventuali condizioni (art. 38 cod. nav.).
5. Non sono soggette ad autorizzazione le attività istituzionali realizzate direttamente dal Comune, le attività dallo stesso promosse/patrocinate e le attività che sono oggetto di contributo, da svolgersi in area demaniale marittima sia che le stesse comportino occupazione sino a 30 giorni sia che non comportino occupazione. Resta fermo l'obbligo di inviare -in via preventiva al servizio demanio nonché alle competenti autorità di vigilanza-comunicazione delle attività che si svolgeranno, corredata dalla seguente documentazione:
 - dichiarazione relativa al rispetto delle norme di sicurezza e eventuali ulteriori autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
 - in caso di attività che comportino occupazione dell'area demaniale marittima, modello D1, planimetria con l'indicazione della superficie da occupare, relazione tecnico-illustrativa specificando gli elementi della manifestazione nonché ogni altro adempimento correlato al SID – Il Portale del Mare.

Articolo 28 **Anticipata occupazione**

1. L'autorizzazione ad occupare il bene demaniale prima del rilascio della concessione, per ragioni di urgenza, secondo quanto previsto all'art. 38 del cod. nav. e dall'art. 35 del reg. cod. nav., deve essere motivata in ordine al pregiudizio derivante dai tempi per il procedimento amministrativo.
2. In merito al carattere di urgenza di cui al comma 1 la Giunta, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità, può definirne i caratteri distintivi con propria deliberazione.
3. Quando vi è incertezza sulla natura del bene o sul confine tra proprietà privata e proprietà demaniale, l'autorizzazione all'anticipata occupazione o al mantenimento delle opere già realizzate può comunque essere rilasciata in attesa degli accertamenti definitivi.

4. In tale ipotesi l'atto autorizzativo dovrà prevedere che la garanzia di cui agli artt. 11 e 12, sarà introitata dall'amministrazione ovvero svincolata in relazione agli esiti dell'accertamento definitivo.
5. L'anticipata occupazione può essere autorizzata in luogo della concessione, anche quando non vi è incertezza, ma è stato avviato o, in base allo stato dei luoghi, è in procinto di essere avviato il procedimento per la sdemanializzazione dell'area.
6. In tali casi oltre alla garanzia deve essere corrisposto il canone nella misura stabilita dalla legge.

Capo VI

Procedure per le variazioni al contenuto della concessione

Articolo 29

Autorizzazione variazione al contenuto della concessione

1. La variazione del contenuto della concessione è autorizzata per iscritto dal Dirigente dell'Unità Organizzativa preposta al demanio marittimo, sentiti gli uffici interni competenti in relazione al tipo di attività, senza la necessità di ricorrere ad una procedura selettiva, nei seguenti casi:
 - quando non vengono modificati lo scopo principale, l'oggetto, l'estensione, la titolarità della concessione;
 - la variazione è prevista dai documenti della procedura selettiva;
 - la variazione sia giustificata da elementi oggettivi non prevedibili nel momento del rilascio della concessione e siano funzionali ad una più proficua utilizzazione del bene o ad una più efficiente individuazione degli spazi di transito o di servizio, anche a seguito della sopravvenuta modifica degli strumenti di pianificazione dell'uso dell'arenile o a seguito di ripascimento e che, in ogni caso, non comportino un aumento nell'estensione dell'area concessa superiore al 20%;
 - la variazione concerna le condizioni di esercizio della concessione, salvo che non sia stato oggetto di preferenza nel corso della procedura selettiva;
 - per gli interventi che riguardino la realizzazione di opere che non determinino un'alterazione sostanziale del complessivo contenuto originario della concessione.
2. In applicazione della l.r.v. n. 33/2002 che distingue tra variazioni che modificano l'estensione della concessione e variazioni che non ne modificano l'estensione, le istanze che, per sopravvenuta impossibilità di utilizzo dell'area a causa dell'erosione, comportano una rimodulazione delle aree in concessione con la rinuncia di un'area e la contestuale richiesta della più prossima area concessionabile e che mantengono invariati scopo, opere e titolare della concessione, rientrano tra le varianti di cui al comma 1.
3. L'autorizzazione alla variazione non può essere rilasciata:
 - a) quando riguarda gli elementi valutati in sede di procedura selettiva;
 - b) quando a causa della variazione vengono meno i fini indicati dall'articolo 37 reg. cod. nav..
4. La domanda di variazione di cui ai precedenti commi 1 e 2 deve essere presentata al Comune corredata, a pena di irricevibilità/inammissibilità, dalla documentazione indicata all'allegato S/2 della l.r.v. n. 33/2002 e/o dalla normativa vigente anche sopravvenuta.
5. Ricevuta la domanda di variazione, si procede alla pubblicazione dell'avvio al procedimento nell'Albo pretorio del Comune per un minimo di 15 (quindici) giorni ai sensi dell'art. 8, comma 3, l. n. 241/1990.
6. In caso di documentazione irregolare è assegnato il termine perentorio di 15 giorni per la regolarizzazione; qualora l'istante non adempia nel termine assegnato a quanto richiesto, la domanda di variazione sarà dichiarata irricevibile.
7. Per le variazioni alle concessioni demaniali marittime previste dal presente articolo non vengono richiesti i pareri dell'Agenzia del Demanio, della Dogana, della Capitaneria di Porto e della Regione e/o delle altre autorità eventualmente interessate.
8. Il procedimento istruttorio si conclude nel termine di 90 (novanta) giorni.

Articolo 30

Autorizzazione variazione al contenuto della concessione con atto suppletivo

1. Nei casi di variazione diversi da quelli previsti nell'articolo 29, la variazione è autorizzata con atto suppletivo, nel rispetto del piano particolareggiato dell'arenile, previo esperimento di una procedura selettiva.
2. La domanda di variazione di cui al comma 1 deve essere presentata al Comune corredata, a pena di irricevibilità/inammissibilità, dalla documentazione indicata all'allegato S/2 della l.r.v. n. 33/2002 e/o dalla normativa vigente anche sopravvenuta
3. In caso di documentazione irregolare è assegnato il termine perentorio di 15 giorni per la regolarizzazione; qualora l'istante non adempia nel termine assegnato a quanto richiesto la domanda di variazione sarà dichiarata irricevibile.
4. Il procedimento per il rilascio di licenza suppletiva, per quanto di ragione e con gli opportuni adattamenti anche dei contenuti dell'avviso pubblico, è analogo al procedimento per le nuove concessioni anche in relazione agli adempimenti connessi alla pubblicazione, nonché a quelli successivi all'aggiudicazione e all'immissione nel possesso.

Articolo 31

Affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto di concessione

1. Il concessionario, previa autorizzazione del Comune, può affidare temporaneamente ad un terzo la gestione delle attività oggetto della concessione, fermo restando lo scopo della stessa. Il terzo individuato deve possedere i requisiti soggettivi previsti dall'articolo 16 per trattare con la pubblica amministrazione, nonché i requisiti speciali di cui al medesimo articolo 16 già richiesti al concessionario in sede di procedura selettiva.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 non potrà essere rilasciata quando:
 - a) l'esercizio diretto della concessione ha costituito elemento di preferenza nella procedura selettiva di assegnazione della concessione.
 - b) l'affidamento dell'unica attività economica esercitabile nell'area concessa sia elusiva delle regole previste nel presente regolamento a tutela dei principi di concorrenza e libertà di stabilimento;
 - c) la concessione è stata rilasciata per i fini indicati al secondo comma dell'art. 39 cod. nav. e 37 del reg. cod. nav.;
3. Il concessionario, previa autorizzazione del Comune, può affidare ad altri soggetti la gestione di attività secondarie nell'ambito della concessione fino all'intera sua durata. I soggetti individuati devono possedere i requisiti soggettivi previsti dall'articolo 16 per trattare con la pubblica amministrazione.
4. L'attività è secondaria quando è strumentale o accessoria e/o comunque caratterizzata da elementi di specificità rispetto allo scopo/oggetto indicato nella concessione e comporta l'uso di un'area inferiore alla metà dell'area in concessione. La strumentalità, accessorietà e specificità dell'attività secondaria devono essere debitamente relazionati. Le attività secondarie possono essere di volta in volta individuate nel bando o nell'avviso pubblico di indizione di procedura selettiva, fermo restando che in ogni caso una nuova e diversa attività secondaria potrà essere autorizzata se la stessa consente un utilizzo proficuo del demanio marittimo e sia simile a quelle eventualmente previste nell'avviso pubblico di cui all'art. 14.
5. La domanda di autorizzazione di cui ai commi 1 e 3 deve essere presentata tramite modello D6 ministeriale corredata dalle seguenti ulteriori informazioni e/o documenti:
 - a) i dati del terzo individuato con dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti;
 - b) oggetto dell'attività da subaffidare;
 - c) in caso di attività secondaria, individuazione dell'area in cui l'attività verrà svolta all'interno della concessione, tramite planimetria georeferenziata o tramite le coordinate SID – Il Portale del Mare o di altro analogo sistema informativo di rilevazione delle concessioni;
 - d) periodo del subaffidamento.
6. Il procedimento si conclude nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda.
7. L'autorizzazione rilasciata dal Comune diviene efficace alle seguenti condizioni:

- presentazione entro 30 giorni dal rilascio dell'atto autorizzativo al protocollo del Comune dell'atto di affidamento (atto notarile e/o scrittura privata autenticata dal Notaio e/o scrittura privata registrata presso l'Agenzia delle Entrate);
- espresso richiamo nell'atto di affidamento all'autorizzazione comunale;
- esibizione contestuale dell'atto di affidamento e dell'atto autorizzativo ogni qualvolta venga richiesto dagli organi/uffici preposti alla vigilanza.

Articolo 32 Subingresso

1. La successione per causa di morte o a seguito di cessione d'azienda o di un suo ramo da parte del concessionario, ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza dell'originario concessionario, può essere causa di subingresso di un altro operatore economico a condizione che lo stesso possieda i requisiti generali e speciali previsti per gestire la concessione e previa valutazione positiva da parte del Comune.
2. Nel caso in cui il concessionario sia una società di capitali, in relazione al trasferimento di quote societarie che determini una modificazione del controllo della società concessionaria ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, il socio che intende trasferire la propria partecipazione è tenuto a chiedere preventivamente l'autorizzazione. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al primo periodo, il Comune verifica l'eventuale incidenza della modificazione della compagine societaria sull'attuazione del programma degli investimenti e delle attività presentate dal concessionario, nonché sul relativo piano economico-finanziario, comunicando l'esito della valutazione entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. In mancanza di comunicazione nel termine previsto, l'autorizzazione si intende rilasciata.
3. Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto della società concessionaria sono comunicate tempestivamente al Comune.
4. L'autorizzazione è negata quando la concessione è stata rilasciata per i fini indicati al secondo comma dell'art. 37 del regolamento al codice della navigazione.

Capo VII Decadenze e revoche

Articolo 33 Attività di verifica e decadenza dalla concessione

1. Il Comune può sempre svolgere attività di verifica circa la permanenza dei requisiti posseduti dal concessionario al momento del rilascio della concessione, sulla concreta attuazione del programma degli investimenti e delle attività correlate, nonché sul puntuale adempimento degli impegni assunti dal concessionario.
2. La decadenza dalla concessione, anche eventualmente a seguito di esito negativo delle verifiche di cui al comma 1, può essere dichiarata nei casi di cui all'art. 47 del cod. nav. previe garanzie partecipative ai sensi della l. n. 241/1990 ed a seguito di formale contestazione da elevarsi, se ne ricorrono i presupposti, durante la vigenza della concessione.
3. La proroga di cui al comma secondo dell'art. 47 cod. nav. è accordabile per un tempo massimo di mesi 6 (sei) e solo per porre rimedio alle inadempienze accertate e contestate (lett. a e b, comma primo, art. 47 cod. nav.).
4. Si ha "cattivo uso" della concessione, di cui alla lett. b) del comma primo dell'art. 47 cod. nav., nei casi in cui il concessionario non gestisca l'arenile e le opere secondo la particolare diligenza dovuta e dunque, esemplificativamente:
 - nel caso in cui le gli stabilimenti balneari non siano stati aperti per un dato tempo o siano stati sanzionati per gravi violazioni di legge o per violazioni degli obblighi scaturenti dalla concessione compiuti dal concessionario;
 - nel caso in cui gli esercizi pubblici e/o le attività autorizzate non abbiano funzionato o siano stati sanzionati per gravi violazioni di legge o per violazioni degli obblighi scaturenti dalla concessione compiuti dal concessionario;
 - nel caso in cui ancora in cui sia stata accertata e contestata la mancanza di servizi obbligatori, di soccorso e simili.

5. Poiché tra gli obblighi derivanti dalla concessione vi è anche quello di osservare le disposizioni del piano particolareggiato dell'arenile, l'inadempimento a tali obblighi, che può condurre alla decadenza dalla concessione, va relazionata ai tempi di rilascio dei titoli abilitativi edilizi per gli interventi previsti e delle altre autorizzazioni, sempre fatti salvi i casi di forza maggiore.

Articolo 34

Revoca della concessione

1. La concessione può essere revocata nei casi di cui all'art. 42 cod. nav..
2. Nel caso di procedimento di revoca le garanzie partecipative ai sensi della l. n. 241/1990 e gli obblighi motivazionali sono sempre dovuti, fermo restando che la revoca è possibile solo per sopravvenute necessità relative a "pubblici usi del mare" o ad opere pubbliche o di pubblico interesse da realizzare, in tutto o in parte, sull'area in concessione.

Titolo II

Norme di carattere generale

Capo I

Attività in area demaniale

Art. 35

Rimozione strutture di facile rimozione o reversibili e strutture mobili

1. I concessionari alla scadenza, revoca e/o decadenza della concessione devono rimuovere le strutture di facile rimozione realizzate, lasciare l'area demaniale libera e sgombera da persone e cose anche interposte e provvedere al ripristino dell'area, salvo quanto previsto dall'articolo 14, commi 4 lett. a) e 5, del presente Regolamento.
2. Al termine della stagione balneare come individuata dall'Ordinanza emessa annualmente dal dirigente dell'Unità Organizzativa del demanio, il concessionario deve rimuovere le strutture mobili installate. Qualora il concessionario anticipi e/o prolunghi la propria attività oltre la stagione balneare, può mantenere e/o installare strutture mobili anche in detti periodi, previa comunicazione al Servizio demanio ed eventuale regolarizzazione/autorizzazione del titolo edilizi.

Articolo 36

Installazione piattaforme

1. L'assegnatario/concessionario di un tratto di arenile può chiedere il rilascio di concessione demaniale di specchio acqueo antistante l'area dell'arenile in concessione al fine di installare piattaforme galleggianti ad uso turistico. Il canone per l'area in concessione è determinato secondo le disposizioni vigenti in materia.
2. Le dimensioni delle piattaforme, il distanziamento tra le stesse e dalla battigia devono essere indicate nella domanda. Le piattaforme galleggianti non devono in alcun modo pregiudicare l'uso del bene demaniale marittimo, pertanto il Comune in base alle richieste pervenute valuterà ai fini del miglior e più proficuo utilizzo del bene pubblico quante piattaforme autorizzare.
3. Le piattaforme galleggianti devono essere realizzate con materiale conforme alle norme UNI EN ISO e ancorate con catene a corpi morti; le stesse devono essere realizzate in maniera da non costituire un pericolo per l'ambiente in caso di mareggiate o deterioramento dei materiali.
4. Le piattaforme galleggianti devono essere munite di idoneo titolo edilizio, se richiesto, nonché di ogni altra autorizzazione prescritta dalla normativa vigente e rimosse dal concessionario al termine della stagione balneare.
5. L'uso delle piattaforme deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni impartite dall'Autorità marittima competente nonché nel rispetto delle ordinanze di sicurezza balneare. I divieti rivolti all'utenza balneare devono

essere riportati a mezzo di idonea cartellonistica multilingue in luogo ben visibile nonché nei pressi della scaletta di risalita.

6. In occasione di manifestazioni patrocinate, autorizzate, sponsorizzate dal Comune, può essere rilasciata, su istanza del soggetto organizzatore dell'evento, l'autorizzazione all'installazione di piattaforme galleggianti per un periodo inferiore a trenta giorni.

Articolo 37

Attività soggette ad autorizzazione

1. Sono soggette ad autorizzazione le seguenti attività, sempre che le stesse non siano consentite dal titolo di concessione:
 - a. porre in opera recinzioni, tubazioni, cartelli di qualsiasi tipo anche pubblicitari, cavi elettrici, gavietti, boe, piattaforme, zattere e simili o eseguire qualsiasi innovazione anche mediante movimenti di sabbia;
 - b. utilizzare artifici pirotecnici, accendere fuochi sull'arenile, accendere luci suscettibili di arrecare turbativa al servizio di segnalamento marittimo, tenere, utilizzare e trasportare bombole a gas, stufe a petrolio e simili, e qualsiasi prodotto infiammabile o inquinante;
 - c. fare accedere e/o condurre in spiaggia e fare il bagno a cani o altri animali, ad eccezione dei tratti di arenile dedicati ai cani e segnalati da appositi cartelli secondo quanto previsto dal piano particolareggiato dell'arenile e dall'ordinanza comunale in materia; l'autorizzazione non è necessaria per i cani da guida per i non vedenti;
 - d. esercitare attività commerciali e lucrative (comprese le attività qualificate come arti e mestieri, l'insegnamento del nuoto, wellness, ecc.). L'autorizzazione e i divieti relativi al commercio ambulante sono disciplinati dal piano di commercio sulle aree pubbliche e in particolare dagli articoli dedicati al commercio su aree demaniali marittime;
 - e. installare tende, roulotte e altri impianti predisposti ad attività di campeggio;
 - f. depositare materiale e attrezzature in area demaniale;
 - g. svolgere gare e altre attività organizzate, regate o altre attività interessanti anche solo in parte lo specchio acqueo demaniale marittimo ricompresi nell'ambito del Circondario Marittimo di Caorle, da chiunque ed a qualsiasi titolo organizzate.

Articolo 38

Transito mezzi

1. Per transitare e/o sostare con veicoli a motore nelle aree demaniali marittime, in arenile o sui tratti di pista ciclopedonale vietati all'accesso veicolare è necessario chiedere preventiva autorizzazione al Servizio Demanio.
2. Coloro che sono titolari di concessioni e/o attività autorizzate in aree demaniali marittime possono sostare/transitare nelle aree demaniali marittime, in arenile o sui tratti di pista ciclopedonale, previa presentazione di SCIA, per lo svolgimento delle attività dipendenti e connesse all'esercizio della concessione/autorizzazione demaniale e a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - interventi di manutenzione dell'arenile e delle strutture/opere, pulizia, attività preparatorie alla stagione balneare, allestimento e disallestimento delle attività, interventi di servizio;
 - carico e scarico merci per rifornimento dei pubblici esercizi.
3. Il transito durante la stagione balneare e/o di apertura degli stabilimenti balneari, salvi i casi di emergenza e di diverse disposizioni contenute in provvedimenti anche sopravvenuti, è consentito prima delle ore 09.00 e dopo le ore 19.00.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al transito e sosta dei veicoli adibiti a servizi di pubblica utilità (soccorso, protezione civile, etc.) e in dotazione alle Forze di Polizia e agli Organi di Vigilanza, nonché ai mezzi comunali.

Articolo 39

Divieti generali

1. E' vietato fare il bagno:

- negli ambiti portuali che comprendono la foce di fiumi, i canali di accesso e nelle acque marittime prospicienti le bocche dei predetti canali fino a una distanza di 200 metri verso il largo;
 - nelle zone dichiarate inquinate;
 - nei corridoi di transito riservati alle unità da diporto;
 - in tutte le altre zone segnalate.
2. E' inoltre vietato nelle spiagge demaniali marittime e sugli specchi acquei antistanti ove si svolgono attività balneari:
 - disporre nella zona di lido compresa nei 5 metri dalla battigia, ombrelloni, sedie a sdraio, unità da diporto o altre cose di ostacolo al transito e alla balneazione. In presenza di stabilimenti balneari, il divieto si estende anche oltre i cinque metri dalla battigia fino alla prima fila di ombrelloni;
 - sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acquei (entro i 500 metri dalla costa) con qualsiasi tipo di velivolo anche sportivo a quote inferiori a 300 metri (1000 piedi), nonché ammarare, atterrare e decollare;
 - sostare con imbarcazioni da pesca;
 - transitare, camminare, sostare e svolgere qualsiasi attività sulle scogliere non attrezzate per il passeggio;
 - nel periodo della stagione balneare, come disposto da apposita Ordinanza dirigenziale, è vietato circolare con veicoli non a motore (velocipedi) sulle spiagge demaniali marittime al di fuori delle piste ciclabili.
 3. I divieti indicati ai punti precedenti possono essere derogati con atto del dirigente dell'Unità Organizzativa del demanio nell'ambito dello svolgimento di particolari manifestazioni.

Capo II Norme finali

Articolo 40 Disposizioni in materia di navigazione

1. La disciplina e la sicurezza della navigazione marittima e della navigazione da diporto sono regolate dall'Autorità marittima con apposite ordinanze.
2. Quando dette ordinanze prevedono obblighi per i concessionari, gli obblighi si intendono inseriti nell'atto di concessione, salve diverse previsioni del titolo o del presente regolamento.

Articolo 41 Norme generali sulle aree pubbliche

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano il regolamento comunale di Polizia Urbana, le ordinanze e i regolamenti in materia di usi e comportamenti su aree pubbliche ed il regolamento in materia di commercio sulle aree pubbliche demaniali.

Art. 42 Sanzioni

1. La violazione degli obblighi, delle condizioni generali e particolari relativi alla concessione previsti nel titolo o nel presente regolamento comporta, nei casi previsti, la decadenza o la sospensione della concessione (artt. 52 e 55 l.r.v. n. 33/2002).
2. Si applicano le sanzioni previste dagli artt. 59 e 60 l.r.v. n. 33/2002.
3. Sono altresì applicabili l'articolo 1161 cod. nav. e le altre norme vigenti in materia di abusiva o difforme occupazione, nonché gli artt. 1162 e 1164 del cod. nav..
4. La violazione dei divieti generali su aree pubbliche è sanzionata secondo le disposizioni del regolamento di polizia urbana o dei regolamenti e delle ordinanze che li prevedono.
5. Salvo quanto previsto ai commi precedenti e salvo che non costituisca reato, la violazione dei divieti generali e delle altre disposizioni previste dal presente regolamento non riconducibili alle fattispecie sanzionate come

previsto dagli articoli precedenti, è punibile ai sensi dell'art. 7 bis del d.lgs. n. 267/2000, con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, con fissazione in misura ridotta in € 250,00.

6. La competenza ad applicare le sanzioni amministrative previste dal presente regolamento spetta al Comune.
7. Per l'accertamento delle trasgressioni, per la contestazione, la notificazione, la definizione degli accertamenti, per l'introito e la devoluzione dei proventi delle somme riscosse si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

TABELLA 1 - DEI CRITERI DA APPLICARE ALLE PROCEDURE SELETTIVE RELATIVE A CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME DI STABILIMENTI BALNEARI ANCHE EVENTUALMENTE CON ATTIVITA' DI RISTORAZIONE E STRUTTURE RICETTIVE – TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 100 (CENTO)

CRITERI	PUNTEGGIO MASSIMO	
	CRITERI	OFFERTA TECNICA
A) OFFERTA TECNICA		
a) Progetto di gestione dell'attività oggetto di concessione		
a1) valutazione degli standard dei servizi proposti (densità ombrelloni, servizi igienici, salvataggio e soccorso, servizi medico-sanitari, strutture e servizi ricettivi, giochi, sport, altro), da incrementare rispetto a quelli minimi previsti dalla legge e dagli strumenti urbanistici; capacità di assicurare le più ampie condizioni di accesso alla spiaggia e alle strutture e ai servizi anche da parte dei soggetti diversamente abili; qualità e professionalizzazione dell'accoglienza e dei servizi.	Punti 15	
a2) maggior sicurezza, vigilanza e pulizia sulle spiagge anche nei tratti di spiaggia libera.		
a3) qualità e condizioni favorevoli del servizio offerte agli utenti, disponibilità di aree di sosta a servizio della concessione.		
a4) carattere innovativo dei servizi che si intendono prestare.		
b) Piano di investimenti in concessione (con importi e programmazione temporale) e piano della manutenzione programmata		
b1) sostenibilità ambientale (utilizzo di materiali ecocompatibili, impiego di energie rinnovabili, efficienza energetica), qualità e modernizzazione delle infrastrutture, qualità del progetto architettonico proposto, qualità di impianti e manufatti.	Punti 5	
b2) tutela degli ecosistemi coinvolti, tutela e valorizzazione di beni culturali/ ambientali all'interno dell'area oggetto della concessione (verde pubblico, spazi di accesso, parcheggio, zone protette ecc.).		
c) Investimenti di rilevante interesse pubblico da realizzare all'interno, in prossimità o al di fuori dell'area oggetto della concessione purché collegate funzionalmente alla stessa e importanti per lo sviluppo del territorio e dell'economia locale (viabilità, parcheggi pubblici, altre infrastrutture pubbliche).	Punti 10	
d) Sostenibilità sociale del progetto:		
d1) benefici indiretti e diretti per lo sviluppo dell'economia locale (utilizzo prodotti locali, acquisizione servizi da imprese locali, ecc).		Punti 60
d2) impiego di manodopera locale, tenendo conto delle singole specificità e caratteristiche territoriali e in relazione alla tipologia della concessione da gestire; specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato nell'attività del concessionario uscente prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.	Punti 5	
e) Gestione diretta delle attività principali oggetto della concessione demaniale marittima da parte del richiedente, avuto riguardo all'importanza dei requisiti speciali di selezione richiesti.	Punti 5	
f) Capacità di interazione del progetto con il complessivo sistema turistico-ricettivo del territorio locale		
f1) collaborazione con uffici IAT, formazione del personale sulle principali risorse ambientali e culturali e sui servizi presenti nel territorio, previsione servizi dedicati alla conoscenza e alla fruizione del territorio della destinazione turistica.		
f2) - Per gli stabilimenti balneari collaborazione con proprietari di strutture ricettive e di servizi in aree contigue all'area da concessionare per favorire la fruizione da parte degli ospiti di tratti di arenile siti nelle immediate vicinanze della struttura. - Per le strutture ricettive collaborazione con i concessionari di aree contigue all'area da concessionare per favorire la fruizione da parte degli ospiti di tratti di arenile siti nelle immediate vicinanze della struttura.	Punti 15	
f3) - Per gli stabilimenti balneari previsione di prezzi massimi per il soggiorno all'ombra sia giornalieri che in abbonamento settimanale, mensile e stagionale per privati e strutture anche eventualmente diversificando il servizio offerto in modo tale da soddisfare le esigenze di diverse tipologie di utenti e strutture. - Per le strutture ricettive previsione di prezzi massimi e offerta di promozioni per privati anche eventualmente diversificando il servizio offerto in modo tale da soddisfare le esigenze di diverse tipologie di utenti.		
g) Maggiore durata stagionale con offerta di specifiche iniziative/pacchetti promozionali e servizi turistici in periodi dell'anno non di alta stagione	Punti 5	
B) KNOW-HOW, ESPERIENZA TECNICA E PROFESSIONALE GIÀ ACQUISITA NELLO SVOLGIMENTO DI UN'ATTIVITÀ ECONOMICA ANALOGA A QUELLA ESERCITABILE IN VIA PRINCIPALE NELL'AREA DEMANIALE MARITTIMA	CRITERI	OFFERTA KNOW-HOW ED ESPERIENZA TECNICA
a) Durata e contenuto dell'esperienza maturata e della avvenuta valorizzazione del bene ove è stata esercitata l'attività principale da parte del concorrente, tenuto conto della eventuale gestione di aree del demanio marittimo o di attività analoga a quella oggetto della concessione da assegnare tramite la procedura selettiva in termini di oggetto, natura, estensione e tipologia dei servizi al fine del più proficuo utilizzo del demanio marittimo.	Punti 15	
b) Risultati raggiunti in termini di sostenibilità economica, sociale ed ambientale in relazione a strategie, processi, prodotti innovativi, dimostrabile dall'approvazione di bilanci sociali, ambientali e di impatto.	Punti 5	Punti 30
c) Possesso di certificazioni ambientali nei processi produttivi e di certificazioni relative alla qualità della gestione nelle spiagge e/o delle strutture ricettive e/o di altri beni produttivi oggetto della concessione e/o dell'attività analoga.	Punti 5	
d) PER LE STRUTTURE RICETTIVE: maggiore capacità di intercettare presenze in relazione alla ricettività delle strutture gestite. PER LE ALTRE ATTIVITÀ ECONOMICHE AVENTI SCOPO DI LUCRO: maggior capacità di gestione misurata in relazione al fatturato generato dalla struttura gestita.	Punti 5	

C) OFFERTA ECONOMICA	CRITERI	OFFERTA ECONOMICA
a) Maggior percentuale di rialzo del canone rispetto a quello previsto dalla legge nazionale vigente.	Punti 5	Punti 5
D) ULTERIORI ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA	CRITERI	ULTERIORI ELEMENTI DI VALUTAZIONE
a) Possesso certificazione della parità di genere	Punti 1	Punti 5
b) Impresa a prevalente o totale partecipazione giovanile	Punti 1	
c) Utilizzo, nei cinque anni antecedenti l'avvio della procedura selettiva, della concessione quale prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare , anche tenendo conto della titolarità, alla data di avvio della procedura selettiva, in via diretta o indiretta, di altra concessione o di altre attività d'impresa o di tipo professionale del settore.	Punti 3	

TABELLA 2 - DEI CRITERI DA APPLICARE ALLE PROCEDURE SELETTIVE RELATIVE A CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME DI SERVIZI DI RISTORAZIONE SENZA RICETTIVITA'(CHIOSCHI) - PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 100 (CENTO)

CRITERI	PUNTEGGIO MASSIMO	
	CRITERI	OFFERTA TECNICA
A) OFFERTA TECNICA		
a) Progetto di gestione dell'attività oggetto di concessione:	Punti 20	Punti 55
a1) valutazione degli standard dei servizi proposti (attrezzatura, servizi igienici, strutture, giochi, sport, altro), da incrementare rispetto a quelli minimi previsti dalla legge e dagli strumenti urbanistici; capacità di assicurare le più ampie condizioni di accesso alla spiaggia e alle strutture e ai servizi anche da parte dei soggetti diversamente abili; disponibilità di aree di sosta a servizio della concessione; qualità e professionalizzazione dell'accoglienza e dei servizi; carattere innovativo dei servizi che si intendono prestare.		
b) Piano di investimenti in concessione (con importi e programmazione temporale) e piano della manutenzione programmata	Punti 5	
b1) sostenibilità ambientale (utilizzo di materiali ecocompatibili, impiego di energie rinnovabili, efficienza energetica), qualità e modernizzazione delle strutture, qualità del progetto architettonico proposto, qualità di impianti e manufatti.		
b2) tutela degli ecosistemi coinvolti, tutela e valorizzazione di beni culturali/ ambientali all'interno dell'area oggetto della concessione (verde pubblico, spazi di accesso, parcheggio, zone protette ecc.).		
c) Investimenti di rilevante interesse pubblico da realizzare all'interno, in prossimità o al di fuori dell'area oggetto della concessione purché collegate funzionalmente alla stessa e importanti per lo sviluppo del territorio e dell'economia locale (viabilità, parcheggi pubblici, altre infrastrutture pubbliche);	Punti 5	
e) Sostenibilità sociale del progetto:	Punti 5	
e1) benefici indiretti e diretti per lo sviluppo dell'economia locale (utilizzo prodotti locali, acquisizione servizi da imprese locali, ecc).		
e2) impiego di manodopera locale, tenendo conto delle singole specificità e caratteristiche territoriali e in relazione alla tipologia della concessione da gestire; specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato nell'attività del concessionario uscente prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.		
f) Gestione diretta delle attività principali oggetto della concessione demaniale marittima da parte del richiedente , avuto riguardo all'importanza dei requisiti speciali di selezione richiesti.	Punti 5	
g) Capacità di interazione del progetto con il complessivo sistema turistico-ricettivo del territorio locale	Punti 10	
g1) collaborazione con uffici IAT, formazione del personale sulle principali risorse ambientali e culturali e sui servizi presenti nel territorio, previsione servizi dedicati alla conoscenza e alla fruizione del territorio della destinazione turistica.		
g2) collaborazione con proprietari di strutture ricettive per integrare l'offerta turistica degli ospiti.		
h) Maggiore durata stagionale con offerta di specifiche iniziative in periodi dell'anno non di alta stagione	Punti 5	
B) KNOW-HOW, ESPERIENZA TECNICA E PROFESSIONALE GIÀ ACQUISITA NELLO SVOLGIMENTO DI UN'ATTIVITÀ ECONOMICA ANALOGA A QUELLA ESERCITABILE IN VIA PRINCIPALE NELL'AREA DEMANIALE MARITTIMA		
a) Durata e contenuto dell'esperienza maturata e della avvenuta valorizzazione del bene ove è stata esercitata l'attività principale da parte del concorrente, tenuto conto della eventuale gestione di aree del demanio marittimo o di attività analoga a quella oggetto della concessione da assegnare tramite la procedura selettiva in termini di oggetto, natura, estensione e tipologia dei servizi al fine del più proficuo utilizzo del demanio marittimo.	Punti 15	Punti 30
b) Risultati raggiunti in termini di sostenibilità economica, sociale ed ambientale in relazione a strategie, processi, prodotti innovativi, dimostrabile dall'approvazione di bilanci sociali, ambientali e di impatto.	Punti 5	
c) Possesso di certificazioni ambientali nei processi produttivi e di certificazioni relative alla qualità della gestione nelle spiagge e/o delle strutture ricettive e/o di altri beni produttivi oggetto della concessione e/o dell'attività analoga.	Punti 5	
d) maggior capacità di gestione misurata in relazione al fatturato generato dalla struttura gestita.	Punti 5	
C) OFFERTA ECONOMICA		
a) Maggior percentuale di rialzo del canone rispetto a quello previsto dalla legge nazionale vigente.	Punti 5	Punti 5
D) ULTERIORI ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		
a) Possesso certificazione della parità di genere	Punti 2	Punti 10
b) Impresa a prevalente o totale partecipazione giovanile	Punti 3	
c) Utilizzo, nei cinque anni antecedenti l'avvio della procedura selettiva, della concessione quale prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare , anche tenendo conto della titolarità, alla data di avvio della procedura selettiva, in via diretta o indiretta, di altra concessione o di altre attività d'impresa o di tipo professionale del settore	Punti 5	

TABELLA 3 - DEI CRITERI DA APPLICARE ALLE PROCEDURE SELETTIVE RELATIVE A CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME DI ATTIVITA' LUDICO DIPIORTISTICHE/LUDICHE/SPORTIVE - TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 100 (CENTO)

CRITERI	PUNTEGGIO MASSIMO	
	CRITERI	OFFERTA TECNICA
A) OFFERTA TECNICA		
a) Progetto di gestione dell'attività oggetto di concessione, investimenti programmati e standard dei servizi proposti		
a1) Qualità e tipologia delle attrezzature: certificazioni e dispositivi di sicurezza dei natanti e altri eventuali mezzi, utilizzo di natanti e mezzi a basse e/o ridotte emissioni inquinanti ed acustiche.	Punti 25	Punti 50
a2) Offerta di servizi anche diversi da quelli oggetto della concessione (come a titolo esemplificativo: pulizia dei tratti di spiaggia lasciati alla libera fruizione degli utenti); carattere innovativo dei servizi che si intendono offrire; servizi di salvataggio e soccorso da incrementare rispetto a quelli minimi previsti dalla legge.		
a3) Qualità e professionalizzazione dell'accoglienza e dei servizi che si intendono prestare, condizioni favorevoli del servizio offerto agli utenti (a titolo esemplificativo piano tariffario/pacchetti promozionali, etc.).		
b) Sostenibilità sociale del progetto: impiego di manodopera locale, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato nell'attività del concessionario uscente prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.	Punti 5	
c) Gestione diretta delle attività principali oggetto della concessione demaniale marittima da parte del richiedente, avuto riguardo all'importanza dei requisiti speciali di selezione richiesti.	Punti 10	
d) Capacità di interazione con il complessivo sistema turistico-ricettivo del territorio locale: collaborazione con uffici IAT, collaborazione con proprietari di strutture di servizi nella località di Bibione, partecipazione a consorzi/associazioni che promuovano attività nella località di Bibione; capacità di interazione con le altre attività attigue riducendo il più possibile l'utilizzo della postazione in arenile in favore dell'utilizzo dell'antistante specchio acqueo che i soggetti interessati potranno chiedere di essere autorizzati ad occupare al fine di consentire il miglior utilizzo della spiaggia soprattutto a beneficio dei turisti e maggior durata stagionale.	Punti 10	
B) KNOW-HOW, ESPERIENZA TECNICA E PROFESSIONALE GIÀ ACQUISITA NELLO SVOLGIMENTO DI UN'ATTIVITÀ ECONOMICA ANALOGA A QUELLA ESERCITABILE IN VIA PRINCIPALE NELL'AREA DEMANIALE MARITTIMA	CRITERI	KNOW-HOW ED ESPERIENZA TECNICA
a) Durata e contenuto dell'esperienza maturata:		
a1) Anni di esperienza maturati nello svolgimento di attività ludico diportistiche in area demaniale marittima.	Punti 20	Punti 30
a2) Anni di esperienza maturati nello svolgimento di attività ludico in aree diverse da quella demaniale marittima.		
b) Possesso di titoli e/o attestazioni quali brevetto di bagnino, patente nautica, corsi di primo soccorso.	Punti 10	
C) OFFERTA ECONOMICA	CRITERI	OFFERTA ECONOMICA
a) Maggior percentuale di rialzo del canone rispetto a quello previsto dalla legge nazionale vigente.		Punti 5
D) ULTERIORI ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA	CRITERI	ULTERIORI ELEMENTI DI VALUTAZIONE
a) Possesso certificazione della parità di genere	Punti 2	Punti 15
b) Impresa a prevalente o totale partecipazione giovanile	Punti 3	
c) Utilizzo, nei cinque anni antecedenti l'avvio della procedura selettiva, della concessione quale prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare, anche tenendo conto della titolarità, alla data di avvio della procedura selettiva, in via diretta o indiretta, di altra concessione o di altre attività d'impresa o di tipo professionale del settore.	Punti 10	

TABELLA 4 - DEI CRITERI DA APPLICARE ALLE PROCEDURE SELETTIVE RELATIVE A CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME PER APPRODI TURISTICI CON O SENZA DISTRIBUTORE DI CARBURANTE – TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 100 (CENTO)

CRITERI	PUNTEGGIO MASSIMO	
	CRITERI	OFFERTA TECNICA
A) OFFERTA TECNICA		
a) Progetto di gestione dell'attività oggetto di concessione	Punti 15	Punti 65
a1) valutazione degli standard dei servizi proposti (tipologia e numero di pontili, moli e ormeggi, servizi disponibili sulle banchine, servizi igienici, salvataggio e soccorso, servizi medico-sanitari, altro), da incrementare rispetto a quelli minimi previsti dalla legge e dagli strumenti urbanistici; capacità di assicurare le più ampie condizioni di accesso alle strutture e ai servizi anche da parte dei soggetti diversamente abili; disponibilità di aree di sosta a servizio della concessione, qualità e professionalizzazione dell'accoglienza e dei servizi.		
a2) maggior sicurezza, vigilanza, attrezzature anti-incendio.		
a3) qualità e condizioni favorevoli del servizio offerte agli utenti.		
a4) carattere innovativo dei servizi che si intendono prestare.		
b) Piano di investimenti in concessione (con importi e programmazione temporale) e piano della manutenzione programmata	Punti 10	
b1) sostenibilità ambientale (piano ambientale: gestione dell'acqua, rifiuti, salute e sicurezza, utilizzazione di materiali ecocompatibili, impiego di energie rinnovabili, efficienza energetica), qualità e modernizzazione delle infrastrutture, qualità del progetto architettonico proposto, qualità di impianti e manufatti.		
b2) tutela degli ecosistemi coinvolti, tutela e valorizzazione di beni culturali/ ambientali all'interno dell'area oggetto della concessione		
c) Investimenti di rilevante interesse pubblico da realizzare all'interno, in prossimità o al di fuori dell'area oggetto della concessione purché collegate funzionalmente alla stessa e importanti per lo sviluppo del territorio e dell'economia locale (viabilità, parcheggi pubblici, altre infrastrutture pubbliche);	Punti 15	
e) Sostenibilità sociale del progetto	Punti 10	
e1) benefici indiretti e diretti per lo sviluppo dell'economia locale (acquisizione servizi da imprese locali, ecc).		
e2) impiego di manodopera locale, tenendo conto delle singole specificità e caratteristiche territoriali e in relazione alla tipologia della concessione da gestire; specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato nell'attività del concessionario uscente prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.		
f) Gestione diretta delle attività principali oggetto della concessione demaniale marittima da parte del richiedente , avuto riguardo all'importanza dei requisiti speciali di selezione richiesti.	Punti 5	
g) Capacità di interazione del progetto con il complessivo sistema turistico-ricettivo del territorio locale	Punti 5	
g1) collaborazione con uffici IAT, formazione del personale sulle principali risorse ambientali e culturali e sui servizi presenti nel territorio, previsione servizi dedicati alla conoscenza e alla fruizione del territorio della destinazione turistica.		
g2) collaborazione con proprietari di strutture ricettive e di altre attività al fine di ampliare l'offerta dei servizi ai turisti.		
h) Maggiore durata stagionale con offerta di specifiche iniziative/pacchetti promozionali e servizi turistici in periodi dell'anno non di alta stagione	Punti 5	
B) KNOW-HOW, ESPERIENZA TECNICA E PROFESSIONALE GIÀ ACQUISITA NELLO SVOLGIMENTO DI UN'ATTIVITÀ ECONOMICA ANALOGA A QUELLA ESERCITABILE IN VIA PRINCIPALE NELL'AREA DEMANIALE MARITTIMA	CRITERI	OFFERTA KNOW-HOW ED ESPERIENZA TECNICA
a) Durata e contenuto dell'esperienza maturata e della avvenuta valorizzazione del bene ove è stata esercitata l'attività principale da parte del concorrente, tenuto conto della eventuale gestione di aree del demanio marittimo o di attività analoga a quella oggetto della concessione da assegnare tramite la procedura selettiva in termini di oggetto, natura, estensione e tipologia dei servizi al fine del più proficuo utilizzo del demanio marittimo.	Punti 15	Punti 25
b) Risultati raggiunti in termini di sostenibilità economica, sociale ed ambientale in relazione a strategie, processi, prodotti innovativi, dimostrabile dall'approvazione di bilanci sociali, ambientali e di impatto.	Punti 5	
c) Possesso di certificazioni ambientali nei processi produttivi e di certificazioni relative alla qualità della gestione di approdi turistici e/o di attività analoga.	Punti 5	
C) OFFERTA ECONOMICA	CRITERI	OFFERTA ECONOMICA
a) Maggior percentuale di rialzo del canone rispetto a quello previsto dalla legge nazionale vigente.	Punti 5	Punti 5
D) ULTERIORI ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA	CRITERI	ULTERIORI ELEMENTI DI VALUTAZIONE
a) Possesso certificazione della parità di genere	Punti 1	Punti 5
b) Impresa a prevalente o totale partecipazione giovanile	Punti 1	
c) Utilizzo, nei cinque anni antecedenti l'avvio della procedura selettiva, della concessione quale prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare , anche tenendo conto della titolarità, alla data di avvio della procedura selettiva, in via diretta o indiretta, di altra concessione o di altre attività d'impresa o di tipo professionale del settore.	Punti 3	

TABELLA 5 - DEI CRITERI DA APPLICARE ALLE PROCEDURE SELETTIVE RELATIVE A CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME RESIDUALI E DIVERSE DALLE ATTIVITA' DI CUI ALLE TABELLE 1, 2, 3 E 4 (A TITOLO ESEMPLIFICATIVO: AREE DEMANIALI MARITTIME PERTINENZIALI AD ALTRE ATTIVITA' RICADENTI IN PROPRIETA' PRIVATA) - TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 50 (CINQUANTA)

CRITERI	PUNTEGGIO MASSIMO	
	CRITERI	OFFERTA TECNICA
A) OFFERTA TECNICA		
a) Progetto di gestione dell'attività oggetto di concessione – standard dei servizi proposti: valutazione della tipologia di attività proposta nell'area demaniale da concessionare che meglio si integri con le attività limitrofe nel rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici	Punti 30	Punti 40
b) Sostenibilità ambientale del progetto: -utilizzo di materiali ecocompatibili, impiego di energie rinnovabili, efficienza energetica), qualità e modernizzazione delle strutture-	Punti 5	
c) Gestione diretta delle attività da svolgersi nell'area demaniale marittima da parte del richiedente, avuto riguardo all'importanza dei requisiti speciali di selezione richiesti.	Punti 5	
C) OFFERTA ECONOMICA	CRITERI	OFFERTA ECONOMICA
a) Maggior percentuale di rialzo del canone rispetto a quello previsto dalla legge nazionale vigente.	Punti 10	Punti 10